

IL MODULO DI CONTROLLE DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI

ISTRUZIONI

Disposizione

Il Decreto Legislativo 4.8.08 n. 144 che dà attuazione alla direttiva 2006/22/CE, all'art.9 prevede che i conducenti che effettuano, ai sensi del regolamento (CE) n.51/06 del 15 marzo 2006, i trasporti sotto indicati debbano tenere a disposizione a bordo del veicolo il modulo per il controllo delle assenze dei conducenti.

- **Trasporti di merci**, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- **Trasporti di passeggeri**, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine;

Compilazione

Il modulo (aggiornato come da Circolare del Ministero dei Trasporti del 20.1.2010) deve essere utilizzato per annotare le causali e il periodo di assenza alla guida:

Punti 14,15,16: le varie assenze del conducente (per ferie, malattia, permessi e recuperi, ecc.),

Punto 17: quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento sui tempi di guida, pausa e riposo (CE n.51/06),

Punti 18 e 19: quando l'autista abbia svolto lavori diversi dalla guida o era disponibile per altre attività ma non alla guida del mezzo.

Il modulo, in formato sia elettronico che stampabile, deve essere compilato in tutti i suoi campi a macchina o con altri sistemi informatizzati. (scaricabile dal sito <http://ec.europa.eu>)

Per essere valido, il formulario **deve essere firmato** in originale sia dal rappresentante dell'impresa che dal conducente **prima del viaggio**.

Conservazione

Il modulo deve essere custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo.

La documentazione deve essere conservata a bordo del veicolo per il giorno in corso insieme ai modelli relativi ai ventotto giorni precedenti.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata nella sede dell'impresa per almeno un anno.

Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra esposte, oppure di alterazione o compilazione in maniera incompleta del modulo attestante i periodi di assenza, sia il conducente che l'impresa sono assoggettati ad una **sanzione compresa tra i 143,00 e i 570,00 euro**.